CAMERA DEI DEPUTATI N. 1844-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **DE LEONARDIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEDATI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GAVA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 1° ottobre 1969

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo

Presentata alla Presidenza il 24 ottobre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La politica agricola comunitaria, allo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del Trattato di Roma, tende, anche per il settore dei cereali, a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alle popolazioni agricole interessate.

A tal fine venne emanato il 13 giugno 1967 il regolamento n. 120/67 per consentire la libera circolazione dei cereali all'interno del-

la Comunità in modo che potesse attuarsi la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici ed il fabbisogno delle zone deficitarie.

L'articolo 10 di tale regolamento, concernente gli aiuti per il grano duro, stabilisce che se il prezzo di intervento, relativo a tale prodotto, per il centro di commercializzazione della zona più eccedentaria sia inferiore al prezzo minimo garantito, debba essere concesso un aiuto alla produzione.

Tale aiuto è stato determinato, come per il passato, in misura uniforme per tutti i paesi della Comunità e corrisponde alla differenza esistente, all'inizio della campagna, tra il prezzo minimo garantito e il suddetto prezzo di intervento.

Per la campagna di commercializzazione 1969-1970 il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, con il regolamento del 26 giugno 1969, n. 1207/69, ha confermato l'ammontare dell'aiuto in lire 2.172,50 a quintale.

Secondo il citato regolamento l'aiuto è concesso unicamente al grano duro prodotto nel territorio nazionale e che presenti determinate caratteristiche di qualità. Il sistema prevede la formazione di due prezzi effettivi: uno minimo garantito al produttore ed un altro di mercato, più basso del primo, ed in base al quale potranno approvvigionarsi gli utilizzatori del prodotto. Costoro potranno acquistare il grano duro ad un prezzo compreso fra quello di intervento, al netto di aiuto, di lire 6.890 e il prezzo indicativo di base fissato in lire 7.812,50.

Il prezzo di entrata, derivato da quello indicativo di mercato, è stato determinato in lire 7.695 a quintale, sicché il prodotto estero possa collocarsi allo stesso livello di lire 7.312,50 del prezzo indicativo di base nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria (Genova).

Tale disciplina è già stata sperimentata per il passato ed ha agevolato sia i produttori di grano duro sia i consumatori di pasta alimentare, i quali hanno potuto approvvigionarsi di tale prodotto di largo consumo popolare a prezzo equo.

Il presente decreto-legge al nostro esame intende disciplinare, anche per la presente campagna, l'erogazione dell'integrazione di prezzo.

L'articolo 1 del provvedimento affida tale compito all'AIMA istituita con legge n. 303 del 1966.

I produttori di grano duro possono ottenere l'integrazione di prezzo, se il prodotto abbia le caratteristiche minime di qualità previste per la cessione all'organismo di intervento e a condizione che abbia adempiuto all'obbligo della denuncia di superficie investita a grano duro.

L'articolo 2 dispone che gli interessati, per ottenere l'integrazione, devono presentare la domanda all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio con l'indicazione del quantitativo di grano prodotto, la data ed il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura, nonché le generalità del trebbiatore. Con queste ultime disposizioni si è inteso accelerare l'espletamento di eventuali controlli e così agevolare il pagamento dell'integrazione per i quantitativi realmente prodotti.

L'articolo 3 conferisce agli ispettorati provinciali dell'alimentazione il compito di esperire i servizi necessari per l'applicazione della legge come per le campagne precedenti.

L'articolo 4 faculta l'AIMA di avvalersi dell'opera degli Enti di sviluppo per gli adempimenti previsti dal decreto-legge.

L'articolo 5 prevede, in conformità delle disposizioni legislative emanate per l'olio di oliva, l'attribuzione alle Commissioni provinciali già costituite di compiti analoghi, previsti per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva.

Pertanto le Commissioni possono:

1) esprimere parere sull'organizzazione dei servizi predisposti dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione in riferimento al pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro, proponendo a tal fine eventuali modifiche ed integrazioni;

2) esprimere parere sulla concessione dell'integrazione di prezzo e determinare le qualità di grano duro ammissibile all'integrazione;

3) prendere cognizione periodicamente dei provvedimenti adottati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del decreto-legge ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati;

4) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti ed abusi che vengano comunque rilevati;

5) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;

6) riferire periodicamente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste sull'attuazione del decreto-legge della provincia;

7) stabilire, per singole zone, le rese medie di produzione di grano duro per ettaro,

indicando i livelli massimi di resa conseguibili nelle zone stesse.

L'articolo 6 prescrive che i livelli medi e massimi delle rese, stabilite dalle Commissioni provinciali, debbono essere resi noti mediante pubblicazione negli albi pretori delle sedi comunali entro quindici giorni dalla loro determinazione.

Nel caso che la quantità del prodotto nella domanda di integrazione superi la media zonale, i quantitativi ammessi all'integrazione sono stabiliti, dopo i dovuti controlli, dalle commissioni stesse per i quantitativi superiori a 100 quintali; mentre per i quantitativi inferiori, dagli uffici liquidatori.

Gli uffici incaricati effettuano direttamente la liquidazione dei quantitativi che non superino le rese medie. Per quanto riguarda l'intensificazione dei controlli è previsto che possa essere vietata la corresponsione dell'integrazione di prezzo a coloro che si oppongano ai sopralluoghi presso le loro aziende; così pure è prevista la possibilità di effettuare accertamenti, presso gli esercenti la trebbiatura o la mietitrebbiatura, sulle lavorazioni effettuate.

Pene severe sono comminate a coloro che scientemente nelle domande espongono dati o notizie inesatti relativi alla produzione di grano duro o che scientemente si avvalgono dell'uso di tali atti.

L'articolo 7, in esecuzione del regolamento comunitario n. 882/69 del 13 maggio 1969, affida all'AIMA il compito di provvedere alla corresponsione dell'indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile, giacenti alla fine della campagna di commercializzazione.

L'articolo 8 affida all'Ente nazionale risi l'analogo compito di provvedere all'indennità di compensazione per la quantità di risone e di riso semi-greggio giacente alla fine della campagna di commercializzazione.

Gli oneri relativi al pagamento dell'integrazione e delle indennità di compensazione graveranno sul fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

È prevista la spesa di 4.500 milioni per fronteggiare gli interessi passivi dei prestiti che l'AIMA dovrà contrarre per la corresponsione dell'integrazione.

Gli articoli 10 e 11, infine, recano le norme finanziarie per l'applicazione del provvedimento.

Onorevoli colleghi, le ragioni del ritardo nella emanazione del provvedimento per la corresponsione dell'integrazione di prezzo sono note a tutti.

Il ricorso al decreto-legge intende non procrastinare ulteriormente la concessione del beneficio agli aventi diritto. La stessa attesa dei cerealicoltori ci spinge ad affrettare l'esame del presente provvedimento e ad approvarlo con la sua conversione in legge.

DE LEONARDIS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 2, secondo comma, sostituire le parole « entro trenta giorni », con le altre « entro sessanta giorni ».

All'articolo 2, secondo comma, sostituire le parole « Nella domanda dovranno comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e il luogo in cui è stata effettuata la trebbiatura, nonché le generalità del trebbiatore », con le seguenti: « Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura ».

All'articolo 2, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura ».